

MARIO ENRICO DELPINI

ARCIVESCOVO DI MILANO

Prot. Gen. n. 4130

Oggetto:
Decreto rinnovo Decani

La cost. 163 § 1 del Sinodo diocesano 47° stabilisce che la durata del mandato dei Decani sia quinquennale e che essi siano scelti liberamente dall'Arcivescovo nell'ambito di una terna di parroci presentata dai presbiteri e dai diaconi che svolgono il loro ministero in ciascun Decanato per nomina dell'Ordinario; terna che deve risultare da votazioni svolte secondo le modalità stabilite a livello diocesano.

Dal momento che l'attuale mandato dei Decani ha avuto inizio il 2 luglio 2015, è scaduto in data 1 luglio u.s. ma prosegue a tutt'oggi in regime di proroga, sia per chi è stato nominato a tale ufficio sin dall'inizio del mandato, sia per chi è subentrato nel corso del quinquennio;

visti i cann. 553-554 del Codice di diritto canonico e la costituzione succitata del Sinodo;

d e c r e t i a m o

1. Si dà avvio alle procedure necessarie per la designazione dei Decani, facendo riferimento alla nuova configurazione in 63 Decanati, stabilita con decreto arcivescovile in data 22 dicembre 2020.
2. I nuovi Decani entreranno in carica nella data stabilita dal decreto di nomina e in pari data, come stabilito nel succitato decreto, saranno costituiti i nuovi Decanati e soppressi i Decanati aggregati.
3. La formazione della terna di parroci tra i quali, a norma delle disposizioni sinodali, sceglieremo liberamente e nomineremo i Decani, nonché la loro sostituzione nel corso del quinquennio, avverrà secondo il "*Regolamento per la designazione dei Decani (2021-2026)*", che promulghiamo, allegandolo al presente decreto.
4. Le liste dei votanti si considerano chiuse in data 1 gennaio 2021.
5. Il giorno della votazione per l'individuazione della terna è previsto per martedì 19 gennaio 2021.
6. Le operazioni di voto si concludono con la trasmissione all'Arcivescovo, dopo le debite verifiche, delle terne dei parroci più votati (in alcuni decanati la terna potrà essere incompleta in ragione del limitato numero di votabili presenti, come stabilito nel *Regolamento*), con l'indicazione in ordine alfabetico dei tre nominativi e dei voti avuti da ciascuno di essi; l'Arcivescovo sceglierà liberamente chi, nell'ambito della terna, assumerà il compito di Decano.
7. Se le condizioni non renderanno possibili le operazioni di voto in alcuni Decanati, verrà nominato un Decano "facente funzioni" sino a che non sarà possibile procedere al voto.
8. Fino alla nomina dei nuovi Decani (anche se fosse posticipata rispetto alla data prevista dal presente decreto), quelli attualmente in carica (compresi i "facente funzione") mantengono il loro ufficio.
9. I nuovi Decani resteranno in carica sino alla conclusione dell'anno pastorale 2025-2026.

Milano, 23 dicembre 2020

Mario Delpini
Arcivescovo
Cancelliere Arcivescovile



REGOLAMENTO PER LA DESIGNAZIONE DEI DECANI (2021-2026)

ARTICOLO 1

ORGANI CENTRALI E PERIFERICI E LORO FUNZIONI

Organi preposti allo svolgimento delle votazioni sono:

- a) la Cancelleria arcivescovile, che ha il compito di organizzare le votazioni in tutta la Diocesi;
- b) l'Avvocatura, che ha il compito di controllare la regolarità delle votazioni, di decidere su eventuali ricorsi e di interpretare questo Regolamento;
- c) le Commissioni di Collegio, composte dal responsabile, in qualità di Presidente, e da due chierici, in qualità di scrutatori, che hanno il compito di curare lo svolgimento delle votazioni. Il Responsabile è identificato nel Decano (in carica o facente funzioni) ovvero, laddove di tratta di Decanati di nuova costituzione, nei Decani di seguito indicati: per il Decanato Barona – Giambellino, il Decano del Decanato Barona; per il Decanato Cagnola – Gallaratese – Quarto Oggiaro, il Decano del Decanato Gallaratese; per il Decanato Città Studi – Lambrate – Venezia, il Decano del Decanato Città Studi; per il Decanato Forlanini – Romana Vittoria, il Decano del Decanato Romana Vittoria; per il Decanato di Niguarda – Zara, il Decano del Decanato Niguarda; per il Decanato San Siro – Sempione – Vercellina, il Decano del Decanato San Siro; per il Decanato San Donato – Peschiera, il Decano del Decanato San Donato (attualmente anche facente funzioni del Decanato Peschiera Borromeo). Nel caso in cui fossero necessarie nuove votazioni per la sostituzione del Decano nel corso del mandato 2021-2026, la Commissione di Collegio sarà presieduta da chi è stato designato dal Vicario generale a svolgere in modo interinale le funzioni di Decano o, in sua assenza, da un presbitero scelto dal Vicario episcopale di Zona.

ARTICOLO 2

INDIVIDUAZIONE DEI VOTANTI E DEI COLLEGI DECANALI

Hanno diritto di voto solo gli appartenenti ai Collegi decanali.

Ciascun Collegio decanale è costituito da:

- a) i presbiteri diocesani domiciliati nel Decanato o in esso operanti se altrove domiciliati;
- b) tutti gli altri presbiteri che operano nel Decanato esercitando un ufficio in favore della Diocesi su nomina dell'Ordinario diocesano;
- c) i diaconi permanenti e i diaconi candidati al presbiterato incardinati nella Diocesi, che prestano il loro ministero nell'ambito del Decanato.

Dalle suddette tre categorie vanno però esclusi, e non hanno quindi diritto di voto, oltre ai Vicari episcopali, i presbiteri e i diaconi che prestano il loro ministero presso la Curia arcivescovile, la Segreteria arcivescovile, il Tribunale ecclesiastico regionale, l'Istituto per il sostentamento del clero della Diocesi di Milano, l'Azione Cattolica diocesana, i Seminari diocesani, l'Istituto sacerdotale Maria Immacolata, salvo abbiano un incarico pastorale nel Decanato con nomina da parte dell'Ordinario diocesano.

Ogni votante può essere iscritto a un solo Decanato, l'eventuale presenza di titoli di appartenenza a diversi Decanati da parte dello stesso soggetto verrà risolta in base al presente Regolamento e secondo i criteri generali dell'incarico "prevalente" o, a parità di incarico, del domicilio canonico.

ARTICOLO 3

VOTABILI

In ciascun Collegio possono essere designati tutti e solo i parroci.

ARTICOLO 4

PREPARAZIONE DEL MATERIALE PER LE VOTAZIONI

La Cancelleria arcivescovile, con la collaborazione degli Uffici e Servizi competenti della Curia arcivescovile, predispone per ciascun Collegio decanale, con documento in formato elettronico:

- a) la lista dei votanti, con l'elenco degli aventi diritto al voto;
- b) il modello della scheda per il voto, con l'elenco dei votabili;
- c) gli avvisi di convocazione preintestati per ciascun avente diritto;
- d) il modulo, in cui registrare la consegna della scheda per il voto e l'avvenuta votazione;
- e) gli schemi di verbale.

La Cancelleria arcivescovile, a partire da una settimana prima della data fissata per le votazioni, mette a disposizione per la consultazione, gli elenchi dei votanti e dei votabili di tutta la Diocesi.

ARTICOLO 5

PREDISPOSIZIONE DELLE VOTAZIONI IN CIASCUN COLLEGIO DECANALE

Il responsabile di ciascun Collegio decanale provvede a:

- a) costituire la Commissione di Collegio, scegliendo due presbiteri o diaconi con la funzione di scrutatori;
- b) stabilire per tempo l'orario delle votazioni e la sede, idonea e fornita di tutto l'occorrente per garantire la riservatezza e la sicurezza del voto;
- c) acquisire il materiale inviato dalla Cancelleria arcivescovile tramite posta elettronica;
- d) verificare la completezza e l'esattezza del materiale ricevuto, segnalando tempestivamente alla Cancelleria arcivescovile (cancelleria@diocesi.milano.it) eventuali errori od omissioni;
- e) stampare il materiale ricevuto che deve essere reso disponibile in formato cartaceo e completare i dati richiesti negli avvisi di convocazione (la firma autografa può essere sostituita dall'indicazione del nominativo del sottoscrittore).

ARTICOLO 6

CONVOCAZIONE

Il Decano deve far pervenire a ogni votante, almeno tre giorni prima della data fissata per le votazioni:

- a) l'avviso di convocazione nominativo;
- b) una scheda per il voto.

Il materiale può essere consegnato a ciascun votante:

- a) personalmente;
- b) tramite incaricato;
- c) in modalità elettronica (invitando espressamente il destinatario a stampare la scheda per il voto).

L'avvenuta consegna del materiale deve risultare nell'apposita colonna del modulo, con la firma del votante o dell'incaricato o la segnalazione della data della comunicazione elettronica e dell'indirizzo elettronico utilizzato.

Ciascun votante è tenuto a controllare la completezza e l'esattezza del materiale ricevuto, segnalando tempestivamente al responsabile del Collegio eventuali errori od omissioni o, se necessario, alla stessa Cancelleria arcivescovile, entro il giorno precedente alla data delle votazioni, salva sempre la possibilità di presentare successivo ricorso presso l'Avvocatura (cf. art. 14).

ARTICOLO 7

MODALITÀ DI VOTAZIONE

Ciascun votante può esprimere fino a tre preferenze apponendo un segno negli spazi previsti nella scheda per il voto. Nel caso in cui i votabili fossero meno di cinque ad ogni votante è concesso di esprimere solo due preferenze. Nel caso in cui i votabili fossero meno di tre è concesso di esprimere solo una preferenza.

Il voto è segreto. Esso deve essere di norma espresso di presenza. Il voto degli ammalati può essere raccolto, fuori del seggio, da due membri della Commissione di Collegio.

Il voto può essere fatto pervenire anche per busta chiusa, fatta pervenire con una sicura modalità di consegna. In tal caso la scheda deve pervenire al Presidente della Commissione entro l'orario di chiusura delle votazioni. La scheda deve essere contenuta in duplice busta; sulla busta esterna dovrà essere indicato il nome del votante. La busta interna verrà aperta prima dello scrutinio dalla Commissione e la scheda in essa contenuta unita alle altre nell'apposita urna.

Per la tutela della segretezza, pur considerando le circostanze organizzative delle presenti votazioni, il voto non potrà essere espresso né comunicato in modalità elettronica.

ARTICOLO 8

SCRUTINIO DELLE VOTAZIONI

Lo scrutinio delle schede è pubblico ed è effettuato dai due scrutatori alla presenza del responsabile della Commissione.

Segni, cancellazioni, ecc. sulla scheda non la invalidano se risultano con certezza i nomi che il votante ha inteso esprimere.

ARTICOLO 9

INDIVIDUAZIONE DELLE TERNE

Risultano parte della terna da presentare all'Arcivescovo i tre presbiteri che hanno riportato il maggior numero di voti (in alcuni casi, in ragione del limitato numero di votabili, la terna potrà restare incompleta). A parità di voti prevale il presbitero più anziano per ordinazione, in subordine per professione religiosa, in subordine per età.

ARTICOLO 10

REDAZIONE DEL VERBALE

Le operazioni di voto anzidette, con il numero dei votanti, i voti da ciascuno riportati e l'indicazione della terna dovranno risultare da apposito verbale, compilato secondo lo schema ricevuto, sottoscritto dal Presidente del Collegio e dagli scrutatori.

La terna deve essere esposta nel verbale in ordine alfabetico di cognome, con l'indicazione dei voti ottenuti da ciascuno.

Copia del verbale va conservata nell'archivio del Decanato.

ARTICOLO 11

CONSEGNA DEL VERBALE E DEL MATERIALE PER IL VOTO

Copia in formato PDF del verbale e del modulo deve essere trasmessa per posta elettronica alla Cancelleria arcivescovile (cancelleria@diocesi.milano.it), entro tre giorni dal giorno della votazione.

Originale del verbale, delle schede e del modulo relativi alle operazioni di voto tenutesi nei Decanati devono essere consegnati non appena possibile alla Cancelleria arcivescovile.

La Cancelleria arcivescovile trasmetterà all'Avvocatura sia i predetti file in formato PDF che la documentazione cartacea originale integrale relativa alle avvenute votazioni.

ARTICOLO 12

VERIFICA E PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI DELLE VOTAZIONI

L'Avvocatura verifica la regolarità delle votazioni sulla base del materiale ricevuto e decide eventuali ricorsi (cf. art. 14).

Entro cinque giorni dalla data di ricevimento della copia PDF dei verbali e dei moduli, l'Avvocatura trasmette i risultati definitivi delle votazioni alla Cancelleria arcivescovile, che li comunicherà all'Arcivescovo e li renderà pubblici presso la Curia arcivescovile.

ARTICOLO 13

INDIZIONE DI NUOVE VOTAZIONI PRESSO UN COLLEGIO

Qualora l'Avvocatura non ritenesse valide le votazioni tenute presso un Collegio o accogliesse un ricorso tendente ad annullarle, sarà necessario procedere alla ripetizione delle votazioni, da indire con apposito decreto da parte dell'Arcivescovo.

Le votazioni da ripetere o da effettuare per la sostituzione del Decano nel corso del mandato sono indette dall'Arcivescovo e devono svolgersi secondo le modalità contenute nel presente Regolamento.

ARTICOLO 14

RICORSI

I ricorsi circa le liste e le schede per il voto vanno presentati, in forma scritta, presso l'Avvocatura entro il giorno prima della data fissata per le votazioni e comunque dopo che la Cancelleria arcivescovile abbia ritenuto di non dover procedere a correzioni o integrazioni (cf. art. 6). L'Avvocatura decide i ricorsi entro la data delle votazioni e può stabilire la sospensione delle stesse fino a nuova indizione da parte dell'Arcivescovo.

I ricorsi circa la regolarità delle votazioni vanno presentati, in forma scritta, presso l'Avvocatura entro cinque giorni dall'avvenuta votazione. Essi verranno decisi entro la data stabilita per la trasmissione dei risultati definitivi.

La decisione dei ricorsi viene notificata per iscritto ai proponenti, al responsabile del Collegio, alla Cancelleria arcivescovile e all'Arcivescovo.

Contro le decisioni dell'Avvocatura e per proporre ricorsi su materia di voto non previsti dal presente Regolamento, vanno seguite le procedure stabilite dal Codice di diritto canonico.

